

## PSR Calabria 2014/2020

### Faq

(Frequently Asked Questions)

#### M 4 Intervento 4.2.1

### “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” Annualità 2016.

Pubblicazione del 20/01/2017

1	<p><b>D:</b> Le opere edili e tutte quelle che non rientrano nel campo dei macchinari/attrezzature (per cui sono previsti 3 preventivi analitici), sono da quantificare in un computo metrico che fa riferimento al prezzario regionale del 2013. Se alcune lavorazioni e/o materiali non sono presenti nel prezzario a cosa si deve fare riferimento? Cosa si intende per costo standard?</p>
	<p><b>R:</b> Il prezzario a cui fare riferimento è quello di più recente pubblicazione. Qualora non sia presente la voce di spesa, si può fare riferimento a tre preventivi comparabili e adeguatamente motivati con relazione. I costi standard si riferiscono solo all'acquisto della materia prima, e possono essere rilevati da fonti ufficiali nazionali, per gli specifici prodotti oggetto di trasformazione.</p>
2	<p><b>D:</b> Un'azienda presenta una domanda di aiuto per la realizzazione ex novo di un opificio, e che non ha al momento della presentazione della domanda la disponibilità (affitto-proprietà-comodato) del suolo su cui deve essere realizzato l'opificio. Può presentare una dichiarazione di atto notorio del proprietario del suolo edificatorio, di disponibilità a dare in affitto per 15 anni oppure in proprietà il suolo su cui sarà realizzato l'opera? Oppure è necessario, all'atto della presentazione della domanda, avere la disponibilità dell'area di edificazione in proprietà o affitto?</p>
	<p><b>R:</b> Il terreno oggetto di investimento (per la realizzazione dell'opificio), deve essere nella piena disponibilità del soggetto richiedente mediante titolo di possesso regolarmente registrato (affitto, comodato, proprietà). I contratti di fitto o comodato, possono tuttavia, presentare delle clausole di risoluzione anticipata nel caso di esito negativo della domanda di sostegno presentata.</p>
3	<p><b>D:</b> Quale è il massimale di contributo per investimenti nella trasformazione settore ortofrutta?</p>
	<p><b>R:</b> 50%.</p>

4	<p><b>D:</b> Un'azienda si occupa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari, nello specifico, funghi e castagne ed altri prodotti tipici.</p> <p>All'art. 14 del bando "Documentazione richiesta" al punto 7 si specifica: <i>"Documentazione probatoria, contratti di conferimento e/o fatture o altro dalla quale si evinca che la materia prima di provenienza extra-aziendale non è inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata; I contratti di fornitura/acquisto della materia prima devono essere redatti a norma dell'art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27. I contratti di fornitura/acquisto della materia prima regionale di provenienza extra-aziendale devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l'obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di remunerare la materia prima agricola garantendo il riconoscimento dei costi di produzione standard rilevati da fonti ufficiali nazionali o il miglior prezzo di mercato rilevabile da fonti ufficiali nazionali, più premio alla qualità, per una durata non inferiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di collaudo finale."</i></p> <p>1) Considerato che l'azienda acquista le castagne direttamente dai produttori/contadini, non ha mai stipulato contratti di fornitura/conferimento con loro, in quanto il prezzo di mercato varia quotidianamente e da acquirente ad acquirente, quindi, il produttore/contadino, vende la merce a sua convenienza e di conseguenza non stipula a priori contratti di fornitura/conferimento con nessuno. Cosa deve produrre a sostegno di questo punto? Ovviamente è in possesso delle fatture e delle autofatture di fornitura delle castagne relative agli anni passati.</p> <p>2) Considerato il problema (cinipide) che ha devastato i castagneti locali, per dare continuità al lavoro e per mantenere attiva l'azienda e garantire 25/40 posti di lavoro stagionali, se i 2/3 di produzione locali non esistono, in attesa di un ritorno alla normalità si può derogare e quindi utilizzare castagne non locali?</p>
	<p><b>R:</b> 1) Per dimostrare la storicità dell'azienda possono essere esaustive le fatture dei conferitori. Per il futuro, invece, si rendono necessari i contratti di fornitura/conferimento con i produttori della materia prima.</p> <p>2) Se la mancanza di prodotto è oggettivamente provata, come nel caso di specie, il prodotto può essere acquistato anche al di fuori del territorio regionale, fermo restando gli obblighi previsti dal bando.</p>
5	<p><b>D:</b> Gli impianti (es. fotovoltaico e depurazione) sono da inserire nel computo metrico estimativo con voci da prezziario oppure è necessario presentare tre preventivi analitici come i macchinari e le attrezzature?</p>
	<p><b>R:</b> Qualora non sia presente la voce di spesa, si può fare riferimento a tre preventivi comparabili e adeguatamente motivati con relazione.</p>
6	<p><b>D:</b> Per macchinari e attrezzature bisogna produrre tre preventivi analitici. Bisogna inserirli nel computo metrico estimativo oppure allegarli solamente alla domanda?</p>
	<p><b>R:</b> Il preventivo, congruo e giustificato nell'ambito della relazione, dovrà essere inserito nel quadro economico in calce al computo metrico estimativo.</p>
7	<p><b>D:</b> Gli oneri per la progettazione, direzione lavori e consulenze sono da specificare sempre nel computo metrico?</p>
	<p><b>R:</b> Sì.</p>
8	<p><b>D:</b> L'incarico al tecnico (che poi richiederà i preventivi) come deve essere formalizzato?</p>
	<p><b>R:</b> Tale domanda non è pertinente al bando, ma inerisce i rapporti tra le parti per come disciplinati dalle norme in materia.</p>

**D:** Il punto 14.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno al sub 7 prevede: *“Documentazione probatoria, contratti di conferimento e/o fatture o altro dalla quale si evinca che la materia prima di provenienza extra-aziendale non è inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata; I contratti di fornitura/acquisto della materia prima devono essere redatti a norma dell’art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27. I contratti di fornitura/acquisto della materia prima regionale di provenienza extra-aziendale devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l’obbligo, da parte del titolare della domanda di sostegno, di remunerare la materia prima agricola garantendo il riconoscimento dei costi di produzione standard rilevati da fonti ufficiali nazionali o il miglior prezzo di mercato rilevabile da fonti ufficiali nazionali, più premio alla qualità, per una durata non inferiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di collaudo finale. Limitatamente ai soggetti costituiti in forma associata, elenco soci con contratti di conferimento e allegata dichiarazione ai sensi del DPR 455/2000 di essere consapevoli dell’investimento oggetto della domanda di sostegno (Allegato 6).”*

Il punto 8 prevede: *“Scheda elenco conferitori riportante i quantitativi conferiti con media triennale rapportata alla capacità di lavorazione dell’investimento, comprensivi della quota ammissibile di propria produzione (Allegato 7)”*. In via preliminare va precisato che il punto 7 “Condizioni di Ammissibilità delle Disposizioni Attuative per il Trattamento delle Domande di Sostegno”, al secondo alinea dispone quanto segue: *“Nel caso specifico dell’azienda agricola essa deve essere regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di Commercio competente e la materia prima di provenienza extra-aziendale non deve essere inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di materia prima lavorata/trasformata/commercializzata”*. Tale fattispecie appare strettamente correlata con la documentazione probatoria richiesta ai fini della dimostrazione della materia prima agricola di provenienza extra aziendale. Una prima interpretazione logica dovrebbe essere quella di limitare la presentazione di detta documentazione solo alle aziende agricole attive nel settore della trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli, come peraltro previsto al citato punto 7 delle Condizioni di Ammissibilità. In questo caso, tra la documentazione probatoria, l’impresa dovrà produrre, in luogo dei contratti di conferimento e/o delle fatture, uno schema (elenco) riepilogativo

- 9 riportante i dati dei produttori/conferitori, gli importi ed i quantitativi conferiti? Inoltre, sempre in relazione al presente punto sub 7), non essendo previsto un arco temporale ben definito, quale è sia il “periodo precedente” da documentare? Si vuole evidenziare, comunque, che per talune imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di dimostrare la provenienza extra aziendale della maggior parte della materia prima agricola è costituita da diversi strumenti di controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dalla Visura della CCIAA, la quale riporta l’attività esercitata dalle imprese, dal SIAN, dove è possibile riscontrare il possesso di superfici e di coltivazioni agricole, per cui la relativa incombenza, soprattutto per le imprese con fatturati importanti e con una miriade di fornitori, rappresenta un aggravio burocratico notevole. Le imprese in fase di costituzione (start up), sono esenti dal produrre detta documentazione? La compilazione dell’Allegato 6, è obbligatoria per tutte le imprese già attive nel settore della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure può essere sostituita da una dichiarazione di riepilogo dell’impresa proponente? Da una attenta lettura del citato allegato risulta quanto segue: Da produrre per ogni singolo conferitore di prodotto. Inoltre, lo stesso allegato riporta, qualora i soggetti conferitori siano costituiti in forma associata, l’obbligo di produrre l’elenco dei soci e di dichiarare di essere consapevoli dell’investimento oggetto della domanda di sostegno. Anche tale documentazione appare gravosa per le imprese con un fatturato rilevante e/o con una miriade di produttori agricoli clienti, anche costituiti in forma associata. La forma associata dovrebbe includere tutti i soggetti costituiti nelle diverse forme giuridiche previste dal nostro ordinamento che prevedono raggruppamenti, siano essi tra soggetti persone fisiche e/o soggetti persone giuridiche; a titolo esemplificativo vi rientrano le società di persone, di capitali, le cooperative, i consorzi ed altro ancora. Stesso discorso vale per l’Allegato 7. In questo caso, l’obbligatorietà della presentazione di detto allegato, vale solo per le imprese già attive nel settore della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli oppure può esserci una documentazione probatoria alternativa a dimostrare la capacità di lavorazione dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento? Si vuole evidenziare, a titolo meramente esemplificativo, il caso di un’impresa che opera nel settore della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli che intende proporre una nuova linea di produzione (ampliamento orizzontale); in questo caso, a mio modesto avviso, il dato precedente (quantitativi conferiti con media triennale) è irrilevante.

**R:** Può produrre uno schema elenco, purché faccia riferimento ad un documento contabile corrente, che potrà essere visionabile a controllo.

Il periodo da considerare è il triennio precedente.

Le nuove imprese essendo di nuova costituzione, non sono obbligate alla presentazione della produzione storica. Tuttavia, così come tutte le altre aziende, dovranno attivare contratti di conferimento per i cinque anni di obbligo decorrenti dalla data di collaudo finale.

L'allegato 6, è obbligatorio esclusivamente per le O.P., le forme societarie cooperative e le aziende agricole, al fine di dimostrare che la materia prima di provenienza extra-aziendale non sia inferiore ai 2/3 (67%) dei volumi totali di quella lavorata/trasformata/commercializzata.

La storicità della produzione può essere dimostrata con modalità alternative probatorie, viceversa, per gli anni di obbligo, si deve seguire fedelmente quanto disposto dal bando.

10

**D:** Nelle Disposizioni Attuative per il Trattamento delle Domande di Sostegno, al punto 7 "*Condizioni di Ammissibilità*", è previsto che: per i primi 5 anni successivi all'avviamento dell'impianto di lavorazione (che viene fatto coincidere con l'ultimo titolo di spesa), la materia prima da trasformare, commercializzare, vendere deve provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria.

Tenuto conto che una serie di aziende operanti nel settore della trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli, acquistano la materia prima agricola da soggetti operanti principalmente nella commercializzazione, quali ad esempio i salumifici, acquistano la materia prima (carne) da trasformare da grossisti e non direttamente da produttori agricoli (aziende agricole) la condizione prevista dal bando può determinare effetti sulla domanda di finanziamento?

**R:** L'acquisto da grossisti, è consentito solo se la provenienza della carne è direttamente riconducibile ad aziende agricole attive nella produzione primaria regionale. In alternativa, qualora si ricorra all'acquisto di materia prima extra regionale, lo stesso deve essere opportunamente motivato dalla mancanza di materia prima a livello locale, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti dal bando.

11

**D:** Nelle Disposizioni Attuative per il Trattamento delle Domande di Sostegno, al punto 9 "*Investimenti e spese ammissibili*", sono considerate ammissibili a finanziamento le spese relative all'acquisto, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di beni immobili. Tale tipologia di spesa, a seconda del caso che riguardi opere edili di nuova costruzione o l'acquisto di proprietà immobiliari, prevede dei limiti di ammissibilità ben precisi, 40% nel primo caso e 20% nel secondo caso del valore complessivo dell'investimento.

Quale è il limite di ammissibilità delle spese di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento dei beni immobili rispetto all'investimento complessivo e se, in caso di efficientamento energetico, sono previste percentuali differenti di ammissibilità?

**R:** Non ci sono limiti per ristrutturazione ed ammodernamento. L'ampliamento se prevede un consumo del suolo, può essere finanziato nei limiti del 40%. Ovviamente, la progettualità deve trovare corrispondenza della convenienza economica attraverso il BPOL.

**D:** Per quanto concerne i criteri di selezione, il Macro-criterio n.01 prevede: “*Capacità dell’intervento di generare un maggiore incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli; il sub-criterio 01.A) prevede: Incremento della redditività aziendale > del 50%; il sub-criterio 01.B) prevede: Incremento della redditività aziendale  $\geq 30\%$  e  $\leq 50\%$ ; il sub-criterio 01.C) prevede: Incremento della redditività aziendale  $\geq 20\%$  e  $< 30\%$ .*”

L’incremento della redditività aziendale è misurato nell’anno di regime dell’iniziativa. Poiché il Bando, al punto 7. “*Condizioni di Ammissibilità*” prevede una serie di obblighi in capo al soggetto beneficiario per almeno 5 anni decorrenti, a seconda dei casi, dall’erogazione del saldo finale, dal collaudo finale o dall’ultimo titolo di spesa, quale interpretazione del PSR bisogna dare relativamente all’anno di regime?

Una soluzione potrebbe essere la possibilità per le imprese di indicare, nell’arco del quinquennio di mantenimento degli impegni previsti dal Bando, l’anno di regime nel quale devono essere rispettati gli indicatori di punteggio previsti in fase di domanda. Alternativamente potrebbe essere data la medesima interpretazione prevista in diversi altri bandi regionali e nazionali: Per “esercizio a regime” si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. La data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto dell’iniziativa di investimento si integrano tra loro, raggiungendo gli obiettivi previsti; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini dei controlli a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione dell’iniziativa progettuale. A tal fine la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione del programma di investimento (data ultima fattura). Si tenga conto che il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è fortemente condizionato dalla stagionalità ovvero dalla ciclicità di talune produzioni agricole, per cui la prima possibilità, quella di far scegliere all’impresa l’anno di regime, potrebbe essere la soluzione preferibile e più consona alle esigenze delle aziende. Una ulteriore possibilità potrebbe essere rappresentata dalla possibilità offerta alle imprese, una volta indicato l’anno di regime, qualora non riuscisse a rispettare gli indicatori di punteggio previsti in fase di domanda, di poter differire la verifica e, pertanto, il conseguimento degli indicatori, in uno degli esercizi solari residuali al completamento del quinquennio (5 anni) di mantenimento degli obblighi previsti dalla normativa. Ad ogni buon conto, si chiede di avere una indicazione univoca sulla modalità di determinazione dell’anno di regime da parte dell’Amministrazione Regionale.

12

Inoltre, considerando che l’incremento della redditività aziendale si rileva quale differenza dei dati risultanti in bilancio nell’anno di regime rispetto ai dati riportati nell’ultimo bilancio consuntivo precedente la presentazione della domanda di agevolazioni finanziarie, le imprese di nuova costituzione, non avendo il dato precedente, ottengono il punteggio maggiore (5 punti)?

Quale è il risultato di bilancio che viene preso in considerazione per la misurazione della redditività aziendale? Per misurare la redditività dell’impresa, esistono una serie di metodologie chiamate indici di redditività.

Con questi indici di redditività, di solito nella prassi, vengono misurate le performance dei risultati della gestione imprenditoriale e, conseguentemente, dei bilanci aziendali.

I più importanti indici di redditività sono i seguenti:

- Redditività del capitale investito nell’impresa denominato ROI;
- Redditività del capitale proprio dell’imprenditore denominato ROE;
- Redditività delle vendite denominato ROS.

Un ulteriore indicatore di redditività è rappresentato dal MOL (Margine Operativo Lordo), il quale rappresenta un dato più importante dell’utile di impresa perché permette di vedere chiaramente se l’azienda è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa, escludendo quindi una serie di elementi contabili, quali ammortamenti e accantonamenti, ma anche la gestione finanziaria, che non sempre danno una visione completa dell’andamento aziendale.

Nella terminologia anglosassone il margine operativo lordo è definito con l’acronimo Ebitda, sigla che sta per “Earning Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization”, ossia “utile prima degli interessi, delle tasse, delle svalutazioni e degli ammortamenti”.

Infine, gli indicatori di punteggio previsti in fase di domanda devono essere conseguiti e rispettati solo per l’anno di regime, oppure vi sono termini differenti?

	<p><b>R:</b> Per anno di regime si intende il periodo successivo di un anno dalla data di ultimazione del programma di investimento convenzionalmente corrispondente alla data dell'ultima fattura. E' necessario, quindi, considerare che l'incremento di cui alla redditività, deve essere determinato in uno degli anni ricadenti nell'arco del quinquennio in base alle valutazioni economiche emergenti dal BPOL. Per le aziende di nuova costituzione, l'attribuzione del punteggio è logicamente attribuibile considerando il parametro iniziale che è pari a zero. Per gli indicatori di bilancio l'indicatore di redditività può essere utilizzato il "MOL". Gli indicatori di punteggio devono essere ripetuti per tutti gli anni di obbligo (cinque).</p>
13	<p><b>D:</b> Il Macro-criterio n.03) prevede: <i>“Maggiore percentuale di materia prima lavorata e/o commercializzata proveniente da produttori primari (imprese agricole) rispetto a quanto previsto nelle condizioni di ammissibilità; il sub-criterio 03.A): Oltre il 80% della materia prima lavorata e/o commercializzata proveniente da produttori primari (imprese agricole); il sub-criterio 03.B): Maggiore garanzia offerta dal soggetto proponente all'impresa agricola fornitrice della materia prima rispetto alle condizioni minime stabilite dal bando (contratto di vendita o di conferimento)”</i>. Tale criterio deve essere rispettato e, ovviamente, documentato solo per l'anno di regime dell'iniziativa agevolata? Le O.P. (Organizzazioni di Produttori) ed i Consorzi di Produttori Agricoli sono considerati produttori primari?</p> <p><b>R:</b> A partire dall'anno di regime, devono essere rispettati per tutti gli anni di obbligo (cinque). Sia le OP che i consorzi di produttori associano produttori primari, pertanto le OP e i consorzi di produttori sono da considerarsi produttori primari.</p>
14	<p><b>D:</b> Il Macro-criterio n.05) prevede: <i>“Investimenti che non prevedono consumo di suolo”</i>. Un'impresa operante in un'unità produttiva costituita da diversi manufatti (capannoni industriali, uffici amministrativi e punti vendita) e da un'area esterna perimetrata, può far valere il concetto di unico compendio immobiliare? Per cui, se intende realizzare un ulteriore manufatto in ampliamento, rientra tra le fattispecie che non prevedono nessun consumo di suolo?</p> <p><b>R:</b> Il consumo di suolo è inerente il consumo di suolo agricolo. Se l'area esterna perimetrale è già subordinata all'unità immobiliare, non si configura consumo di nuovo suolo. Tuttavia, se l'area esterna è vincolata per volumetria a servizi, si deve tener conto di eventuali ulteriori vincoli posti ad altra area.</p>
15	<p><b>D:</b> Il Macro-criterio n. 08) prevede: <i>“Investimenti che adottano soluzioni progettuali e tecniche in grado di conseguire il miglioramento della gestione sostenibile delle acque reflue di lavorazione aziendale e la riduzione delle emissioni”</i>. Il sub-criterio 08.A) prevede: <i>“Investimenti per il miglioramento della gestione sostenibile delle acque reflue di lavorazione aziendale e la riduzione delle emissioni”</i>. L'impresa proponente deve necessariamente effettuare investimenti che incidano contestualmente sulle due condizioni previste dai criteri di selezione (miglioramento della gestione sostenibile delle acque reflue di lavorazione aziendale e la riduzione delle emissioni), oppure è sufficiente uno dei due interventi?</p> <p><b>R:</b> E' sufficiente uno dei due interventi.</p>

16	<p><b>D:</b> Il Macro-criterio n. 10) prevede: <i>“Interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata di cui agli interventi 3.1.1 e 3.1.2 del PSR”</i>. Il sub-criterio 10.A) prevede: <i>“Aziende a certificazione biologiche che commercializzano o che si impegnano a commercializzare almeno il 50% del prodotto”</i>; il sub-criterio 10.B) prevede: <i>“Aziende aderenti ai regimi unionali e nazionali che commercializzano o che si impegnano a commercializzare almeno il 50% del prodotto”</i>; il sub-criterio 10.C) prevede: <i>“Aziende aderenti ai regimi facoltativi che commercializzano o che si impegnano a commercializzare almeno il 50% del prodotto”</i>.</p> <p>Nel caso del sub-criterio 10.A) l'impresa proponente, per acquisire il punteggio, deve avere la certificazione biologica oppure deve obbligatoriamente impegnarsi a commercializzare oltre il 50% di prodotto biologico?</p> <p>Negli altri due casi (sub-criterio 10.B e sub-criterio 10.C) Le imprese, aderendo a regimi unionali e nazionali oppure a regimi facoltativi, hanno l'obbligo di commercializzare o di impegnarsi a commercializzare almeno il 50% di prodotto di qualità certificata rispondente ai dettami del regime di appartenenza?</p>
	<p><b>R:</b> Il punteggio sarà attribuito se la relativa certificazione riguarderà la commercializzazione, anche futura, di oltre il 50% del prodotto. La dichiarazione di impegno diventa obbligo per gli anni di mantenimento dei vincoli previsti. E' chiaro che questo presuppone l'obbligatorietà d'iscrizione all'organismo di controllo.</p>
17	<p><b>D:</b> Il Macro-criterio n.12) prevede: <i>“Criteri Aggiuntivi”</i>. Il sub-criterio 12.A) prevede: <i>“Sostenibilità finanziaria dell'investimento documentata”</i>.</p> <p>Cosa si intende per sostenibilità finanziaria documentata? L'impresa proponente deve fornire una documentazione attestante la disponibilità finanziaria liquida oppure è sufficiente una lettera di riferimento di un Istituto di Credito che attesti la capacità dell'impresa di garantire la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso il ricorso ad un finanziamento a medio/lungo termine?</p> <p>Il sub-criterio 12.B) prevede: <i>“Consolidamento dell'assetto occupazionale esistente in casi di processi innovativi, 0.5 per ogni ULA consolidata”</i>.</p> <p>In questo caso un'impresa che ha alle dipendenze dei lavoratori part time ed intende trasformare il rapporto a tempo pieno oppure a tempo determinato, ed intende trasformare il rapporto a tempo indeterminato può acquisire il relativo punteggio?</p>
	<p><b>R:</b> Tenendo conto che la sostenibilità finanziaria scaturisce dalla redazione del BPOL, lo stesso sottoscritto dal tecnico professionista ha validità di dichiarazione. Sono altresì comunque ammesse tutte le altre forme di dimostrazione senza che le stesse però abbiano valenza obbligatoria.</p> <p>Il quesito posto ha valenza positiva, fatto salvo l'aumento delle ore lavorative pari alle ULA richieste nella trasformazione del rapporto di lavoro.</p>
18	<p><b>D:</b> Il punto 14.1) Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, al sub 18) prevede: <i>“Copia delle fatture o bollette energetiche finalizzate alla dimostrazione del consumo di energia nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda (per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili”</i>.</p> <p>Tale documentazione è prevista solo per i casi di efficientamento energetico, considerato che la medesima documentazione è richiesta, nel caso di realizzazione di investimenti in impianti di energia alternativa, anche al punto sub 23)?</p>
	<p><b>R:</b> La documentazione è prevista anche nel caso di realizzazione di impianti di energia alternativa.</p>

19	<p><b>D:</b> Il punto 14.1) Documentazione da allegare alla domanda di sostegno, al sub 23) prevede: “<i>In caso di investimenti in impianti di energia alternativa perizia tecnica di stima corredata da documentazione probatoria (bollette energetiche, gas, fatture acquisto carburanti, altra documentazione) dalla quale si evinca il consumo energetico dell’azienda (in base alla quale si determina la soglia di autoconsumo per l’impianto di produzione ammissibile al sostegno)</i>”. Quale documentazione è necessaria nel caso in cui il soggetto proponente sia un’impresa in fase di costituzione (start up) oppure nel caso di nuovi impianti produttivi? Questi ultimi prevedono la realizzazione di un nuovo sito produttivo, per cui il dato precedente è irrilevante. In caso di investimenti in impianti di energia alternativa, detta documentazione è obbligatoria?</p>
	<p><b>R:</b> Trattandosi di impresa di nuova costituzione, deve essere fatta una stima per le modalità simili di altra azienda. Lo stesso, va fatto per il sito produttivo, sempreché il sito produttivo non sostituisca uno esistente con serie storica simile al nuovo.</p>
20	<p><b>D:</b> Il punto 10. Ragionevolezza dei costi prevede una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le motivazioni che hanno indotto a scegliere il fornitore con annesse relative richieste inviate ai fornitori. Quali sono i soggetti abilitati alla sottoscrizione della citata relazione tecnica/economica, devono essere professionisti (Dottori Agronomi, Ingegneri, Dottori Commercialisti) oppure anche altri soggetti?</p>
	<p><b>R:</b> Tutti i soggetti abilitati a presentare la pratica.</p>
21	<p><b>D:</b> Da una lettura delle Disposizioni Procedurali per il Trattamento delle Domande di Sostegno si evince che l’impresa ha l’obbligo di mantenere (nell’anno di regime) il punteggio attribuito in fase di graduatoria definitiva. Poiché vi sono alcuni indicatori di punteggio, in particolare l’incremento della redditività e la capacità di generare nuova occupazione, strettamente correlati alle condizioni economiche del momento, è possibile prevedere uno scostamento in diminuzione, tale da consentire alle imprese di contrastare l’eventuale congiuntura negativa?</p>
	<p><b>R:</b> Il BPOL ha carattere di previsione ordinaria. L’eventuale eccezionalità si prenderà in considerazione ad eventuale finanziamento concesso.</p>